

REGOLAMENTO (CE) N. 1636/2001 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) In occasione della 9ª riunione della conferenza delle parti firmatarie della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES) nel 1994 è stato richiesto il controllo dei dati sulle catture e sul commercio della specie ittica degli elasmobranchi (squali e razze) da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e degli organismi regionali di pesca.

(2) Il Consiglio scientifico dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha identificato le specie ittiche degli elasmobranchi nelle catture effettuate nell'Atlantico nord-occidentale e ha chiesto alle parti contraenti della NAFO di dichiarare tali catture sui questionari Statlant 21A e 21B gestiti dalla FAO.

(3) L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2018/93, che rappresenta l'equivalente dei sopra menzionati questionari Statlant 21A e 21B, deve essere modificato al fine di conformarsi all'obbligo della Comunità europea come parte contraente alla convenzione NAFO.

(4) Il Consiglio scientifico della NAFO ha adottato alcune modifiche della descrizione delle sottozone e divisioni dell'Atlantico nord-occidentale, così come modifiche e aggiunte alle definizioni e ai codici da utilizzare per la trasmissione dei dati sulle catture.

(5) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2018/93 gli Stati membri, previo accordo della Commissione, possono trasmettere i dati in una forma diversa o su un supporto diverso da quello specificato nell'allegato 5 del regolamento.

(6) Vari Stati membri hanno chiesto di poter trasmettere i dati in una forma o in un supporto diverso da quello specificato nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2018/93 (che rappresenta l'equivalente dei sopra citati questionari Statlant).

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, III e IV del regolamento (CEE) n. 2018/93 sono sostituiti dagli allegati I, II, e III del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri possono trasmettere i dati nel formato specificato nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.